

REGOLAMENTO (UE) 2017/1938 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2017
concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il
regolamento (UE) n. 994/2010
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il gas naturale («gas») è una componente essenziale dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. L'Unione importa un'ampia percentuale di gas da paesi terzi.
- (2) Una grave interruzione dell'approvvigionamento di gas può ripercuotersi su tutti gli Stati membri, sull'Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia firmato ad Atene il 25 ottobre 2005. Può inoltre danneggiare seriamente l'economia dell'Unione con gravi conseguenze sociali, in particolare sui gruppi di clienti vulnerabili.
- (3) Scopo del presente regolamento è disporre tutte le misure necessarie ad assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas in tutta l'Unione, in particolare ai clienti protetti in caso di condizioni climatiche difficili o di interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Tali obiettivi dovrebbero essere conseguiti attraverso misure improntate alla massima efficienza economica e senza falsare i mercati del gas.

⁽¹⁾ GU C 487 del 28.12.2016, pag. 70.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.

